

## Tre minuti di...

Le notizie di oggi in sintesi – 15.11.2018



Iva > E-fattura

**Fiscal News n. 277 – E-fattura: nuovi termini di emissione e registrazione**

Al fine di risolvere alcune problematiche legate all'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni IVA (che avverrà dal 1° gennaio 2019), con il D.L. n. 119/2018 il Legislatore ha previsto alcune misure risolutive. In particolare ha previsto un regime transitorio (dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019) di non applicabilità delle sanzioni (o di applicazione di sanzione ridotta) nel caso in cui la fattura sia emessa con ritardo. Con decorrenza 1° luglio 2019, sarà poi prevista la possibilità di emettere fattura entro 10 giorni dall'operazione mentre nulla cambia in merito alla possibilità di emettere fatture differite. Dal 24/10/2018 sono, invece, cambiati i termini per la registrazione delle fatture emesse.



Iva > Credito

**Fiscal Giustizia e Sentenze n. 77 – Credito Iva non compensabile in assenza di dichiarazione**

Con la Sentenza n. 41229 del 25 settembre 2018, la Corte di Cassazione – III Sez.Pen. - affronta la problematica relativa all'utilizzo di un credito derivante dalla dichiarazione omessa del precedente periodo d'imposta.

La controversia approdata davanti alla Suprema Corte di Cassazione investe il reato di indebita compensazione, per effetto dell'utilizzo di un credito Iva derivante da una dichiarazione omessa nel periodo d'imposta precedente.



Accertamento e riscossione > Varie

**Fiscal Giustizia e Sentenze n. 78 - Accertamento nei confronti della S.n.c. Cartella di pagamento al socio**

Di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di riscossione delle imposte nei confronti delle società di persone e, al riguardo, ha sostenuto che il debito tributario, **accertato nei confronti di una S.n.c.**, può essere riscosso mediante la cartella di pagamento indirizzata al socio, la cui legittimità non è inficiata dalla mancata notifica al medesimo dell'avviso di accertamento, **atteso che il diritto di difesa è garantito** dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all'atto notificato anche quello presupposto.